

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

di



MOSS S.p.A.

Via all'Erno, 5, 28040 Lesa (NO)

(di seguito: *la Società*)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina composizione, funzionamento e procedure dell'Organismo di Vigilanza, strumento essenziale per l'efficace attuazione del Modello Organizzativo finalizzato alla prevenzione dei reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente (reati presupposto), in applicazione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300".
2. Il presente documento si applica congiuntamente al Codice Etico adottato dall'Ente.

Art. 2

Nomina, requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza

1. Per la completa adozione ed efficace attuazione del Modello Organizzativo di Ente ex D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito "Modello") è istituito - con delibera dell'Organo Amministrativo in data 01 Febbraio 2024 - un Organismo di Vigilanza monocratico (di seguito "Organismo").
2. L'Organismo deve possedere una buona conoscenza della Società e delle attività in essa svolte ed essere in grado di adeguatamente supportare i suoi amministratori e responsabili nei compiti di prevenzione dei rischi di reato considerati nel Modello Organizzativo.
3. Nei casi in cui le attività di controllo implicino conoscenze specialistiche non in possesso dell'Organismo, è facoltà di quest'ultimo avvalersi di pareri o consulenze utilizzando il budget posto a sua disposizione.
4. Alle riunioni dell'Organismo possono partecipare come invitati talune figure particolarmente rappresentative in seno all'organigramma aziendale, che con il loro apporto possono contribuire a rendere maggiormente incisiva l'azione di vigilanza e controllo attuata dal medesimo Organismo.
5. L'Organismo non deve essere legato in alcun modo, ed a qualsivoglia titolo, alla Società da vincoli di dipendenza e/o subordinazione, o da vincoli di parentela con il Vertice dello stesso.

Art. 3

Funzioni e poteri

1. L'Organismo è esterno ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'Organismo è chiamato ad assolvere i seguenti compiti:
 - a) identificare e monitorare adeguatamente le aree a rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, analizzando i reali processi aziendali e procedendo al costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura dei rischi di reato;

- b) mantenere aggiornato il Modello conformemente all'evoluzione normativa, nonché in conseguenza delle modifiche dell'organizzazione interna e dell'attività della Società;
- c) verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti e raccomandare al Vertice aziendale l'estensione del Modello a nuove procedure finalizzate a prevenire ipotesi di reato non considerate nel Modello ma oggettivamente a rischio di commissione;
- d) collaborare alla predisposizione ed integrazione dei codici di comportamento interni;
- e) avvalersi di tutte le funzioni interne alla Società per l'acquisizione di informazioni rilevanti ai sensi della norma;
- f) accedere a tutte le attività svolte dalla Società ed alla relativa documentazione; ove attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, l'Organismo deve poter accedere anche alla documentazione relativa alle attività svolte da detti soggetti;
- g) promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza tra gli organi, i soci, i dipendenti ed i collaboratori interni ed esterni della Società del Modello, fornendo le istruzioni ed i chiarimenti necessari, nonché istituendo specifici corsi di formazione/informazione;
- h) effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito delle possibili attività a rischio;
- i) disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione;
- j) vigilare sul rispetto e l'applicazione del Modello;
- k) attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori adottati in attuazione del sistema disciplinare.

3. L'Organismo, fatte salve le competenze delle singole aree operative e/o dei singoli servizi, svolge anche funzioni di aggiornamento formativo, consultive e propositive affinché l'organizzazione si sviluppi nell'ambito e secondo criteri di eticità.

In tale ambito, collaborando anche con il Vertice dell'Ente, l'Organismo assolve inoltre alle seguenti funzioni:

- a) definire le iniziative ritenute idonee alla diffusione della conoscenza del Codice Etico e a chiarirne il significato e l'applicazione;
- b) promuovere, ove necessario, la revisione periodica sia del Codice Etico e sia dei protocolli e delle procedure di attuazione;
- c) vigilare sull'osservanza, il rispetto e l'applicazione del Codice Etico e, nei casi di inosservanza, attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro;
- d) riportare periodicamente all'Organo Amministrativo sull'attività svolta e sulle problematiche connesse all'attuazione del Modello Organizzativo.

4. L'Organismo si riunisce, almeno trimestralmente, presso la sede della Società, informando preventivamente, tramite posta elettronica, gli Invitati Permanenti sugli argomenti da trattare nel corso della riunione.

5. Sono valide le riunioni tenute anche al di fuori della sede della Società, o attraverso videoconferenze, videochiamate, piattaforme di messaggistica.
6. Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione la relativa documentazione.
7. L'Organismo si riunisce altresì ogni qualvolta ciò sia ritenuto opportuno, oppure quando sia necessario intervenire su aspetti organizzativi connessi ad attività a rischio; e comunque su situazioni che richiedono una verifica di parte terza ed un report all'Amministrazione.

Art. 4

Modalità di funzionamento

1. L'Organismo attua il programma previsto nel piano annuale della attività, salvo ricorra la necessità di modificare il programma. In questo caso, l'Organismo informa la Direzione della Società.
2. È facoltà dell'Organismo convocare, per assistenza e/o consulenza, soggetti dell'organizzazione di Ente o consulenti, anche esterni, con esperienza in specifiche aree.
3. Agli invitati è richiesto il rispetto degli obblighi di riservatezza e diligenza previsti per i componenti dell'Organismo.

Art. 5

Risorse finanziarie

Al fine di garantirne indipendenza ed autonomia operative, anche di natura finanziaria, all'Organismo è attribuito un budget di spesa, su base annua, e pari ad **€ 2.000,00** salvo diversa quantificazione effettuata anno per anno nel Piano di Vigilanza annuale, esclusivamente per l'esercizio delle funzioni di vigilanza da effettuare con il supporto di specifiche professionalità. Ogni spesa sarà in ogni caso preventivamente condivisa e valutata con la Direzione e l'Amministrazione, ed opportunamente documentata e rendicontata.

Art. 6

Flussi informativi

1. In relazione alle funzioni svolte, l'Organismo riferisce con cadenza:
 - almeno annuale con il Collegio Sindacale eventualmente nominato, dal quale riceve con almeno analoga cadenza informazioni in merito alle attività di propria competenza svolte;
 - almeno una volta l'anno con l'Organo Amministrativo per l'esame della relazione annuale.

In via ordinaria si rapporta con il Datore di Lavoro.

2. I flussi informativi da e verso l'Organismo sono gestiti attraverso l'account di posta elettronica che la Società ha messo a disposizione del medesimo, ed al quale hanno accesso esclusivo i componenti dell'Organismo.
3. L'Amministrazione informerà tempestivamente l'Organismo nei seguenti casi:
 - indagini, procedimenti o provvedimenti posti in essere dalla Magistratura nei confronti della Società o nei confronti di suoi Amministratori, Responsabili o Collaboratori in relazione ai reati valutati nel Modello Organizzativo;
 - notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria od autorità ispettive o altre autorità o altre fonti dai quali si evinca lo svolgimento di indagini nei confronti di Amministratori, Responsabili o Collaboratori per i reati di cui al punto precedente;
 - sospetto di violazione del Codice Etico da parte di Amministratori, Responsabili o Collaboratori;
 - reclami o contestazioni rilevanti provenienti da Soci o Clienti attinenti violazioni del Codice Etico;
 - deliberazioni rilevanti ai fini della corretta attuazione del Modello Organizzativo.
4. Al fine di poter comunicare direttamente con l'Organismo, anche dall'esterno dell'organizzazione, l'indirizzo di posta elettronica di cui al comma 2) è adeguatamente pubblicizzato sul sito internet della Società.

Art. 7

Segnalazioni

1. Le segnalazioni di fatti illeciti sono tutelate secondo la specifica procedura adottata dalla Società sulla base della normativa vigente.
2. Le segnalazioni di cui sopra, anche se pervenute in forma anonima, sono prese in carico dall'Organismo solo se:
 - a) sono recapitate all'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo, disponibile per chiunque sul sito istituzionale della Società;
 - b) risultino particolarmente circostanziate in modo tale da fare emergere fatti e situazioni relazionabili a contesti determinati e definiti, al fine di consentire all'Organismo di svolgere opportuni e compiuti accertamenti.
3. In assenza di entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, le segnalazioni non sono prese in considerazione dall'Organismo;
4. Ai sensi della Legge D.Lgs. 24/2023, i dipendenti possono inoltrare comunicazioni riservate per segnalare condotte illecite o gravi violazioni del Codice Disciplinare, del Codice Etico, o dei Regolamenti con l'utilizzo di apposita piattaforma. L'Organismo di Vigilanza deve garantire che sia rispettata la riservatezza del segnalante e dell'eventuale segnalato.

Art. 8

Verbalizzazione delle sedute dell'Organismo e degli incontri con gli Organi societari o con la Direzione

1. Delle riunioni dell'Organismo è redatto un verbale sottoscritto dall'Organismo ed eventualmente dagli Invitati presenti alla riunione.
2. Tutti i documenti emessi e formali devono essere chiaramente identificati e gestiti in modo controllato. I verbali degli incontri con gli Organi societari, i verbali di vigilanza datati e sottoscritti, le principali comunicazioni, il Piano di Vigilanza annuale e la Relazione annuale vengono raccolte nel **Registro delle adunanze dell'OdV** e conservate a cura dell'Organismo di Vigilanza e/o il referente aziendale.

Art. 9

Presidenza, Durata in carica, sostituzione e revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

1. Nella prima riunione di insediamento, l'Organismo redige un verbale dove indica le attività che intende effettuare nei successivi 12 mesi e lo inoltra all'Amministrazione della Società.
2. L'Organismo resta in carica per anni uno ed è confermato di anno in anno salva disdetta da comunicare 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. In ogni caso resta in carica fino alla nomina del successore.
3. Ove emergano cause di incompatibilità, l'Organo Amministrativo, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'incarico viene revocato da parte dell'Organo Amministrativo.
4. L'incarico di componente dell'Organismo può essere revocato anche per giustificato motivo. A titolo esemplificativo, si considera giustificato motivo la mancata comunicazione all'Organo Amministrativo del verificarsi di una delle cause di incompatibilità, oppure la reiterata e ingiustificata violazione di uno degli adempimenti di cui al precedente art. 3. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza è destinatario del Codice Disciplinare dell'Ente.
5. In caso di rinuncia, sopravvenuta impossibilità di svolgere le funzioni conferite, l'Organismo ne darà tempestiva comunicazione all'Organo Amministrativo, il quale senza indugio assumerà le decisioni del caso.

Art. 10

Obblighi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

1. L'Organismo di Vigilanza deve adempiere all'incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntare il suo operato a principi di autonomia ed indipendenza.

Art. 11

Cause di ineleggibilità

1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza:
 - coloro che abbiano subito condanne, che amministrino imprese o organizzazioni che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano o contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, e che si trovano comunque nelle condizioni ostative previste dal Codice Etico;
 - gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che siano stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o anche l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 12

Remunerazione

1. La remunerazione spettante all'Organismo è stabilita nello specifico incarico formalizzato con la Società.
All'Organismo spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni d'ufficio.

Art. 13

Relazione annuale e Piano delle attività

1. L'Organismo di Vigilanza elabora a fine anno una relazione finale della propria attività e fornisce all'Amministrazione un quadro completo delle attività svolte e in corso di svolgimento.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Organismo definisce il piano delle attività e lo trasmette all'Organo Amministrativo.

Art. 14

Riservatezza

1. L'Organismo è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare per quanto riguarda le segnalazioni pervenute in ordine a presunte violazioni del Modello.
2. In ogni caso, qualsivoglia informazione in possesso dell'Organismo è trattata in conformità con la normativa vigente in materia di privacy, specificamente, in conformità con il Regolamento Europeo UE 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs. n. 101/2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

3. L'inosservanza dei suddetti obblighi comporta l'automatica decadenza dalla carica.

Art. 15

Modifiche del regolamento e pubblicità

1. Il presente Regolamento è redatto dall'Organismo nominato, è sottoposto a ratifica dell'Organo Amministrativo e potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni con le stesse modalità.
2. Il presente documento è pubblicato sul sito istituzionale della Società.

Verona (VR), li 07/11/2024

L'Organismo di Vigilanza
Ing. Alberto Bonomi

MOSS S.p.A.
L'Amministratore Unico
Franco Papa